

Codice A1604A

D.D. 9 gennaio 2017, n. 12

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile a servizio dell'Acquedotto di Frazione Villaro, captazione gestita dall'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) e ubicata nel Comune di Ormea (CN).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", d'intesa con il Comune di Ormea (CN) e con l'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (di seguito A.C.D.A. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 13 settembre 2016, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile a servizio dell'*Acquedotto di Frazione Villaro*, ubicata nella particella catastale n. 418 del foglio di mappa n. 23, censiti al C.T. del medesimo Comune di Ormea.

La sorgente analizzata è posta in *Borgata Lunghi* della *Frazione Villaro* del Comune di Ormea (CN), a una quota di circa 1.090 metri s.l.m. ed è situata in prossimità dell'asse di un largo impluvio appena a monte di una pista interpodereale utilizzata in passato per la realizzazione dell'acquedotto, che appena oltre la scaturigine diviene una sorta di sentiero (vecchia mulattiera) che consente l'accesso ad altri fondi privati. La sorgente è utilizzata per l'approvvigionamento della borgata da diversi decenni, inizialmente come acquedotto di consorzio privato preso poi in carico dall'A.C.D.A. S.p.A., è posta in area coperta da bosco (castagneto da frutto, in parte ancora gestito) in prossimità della *località Lunghi*, in adiacenza ad altra captazione che alimenta un acquedotto privato.

Avendo a disposizione solo valori di portata medi su un lungo periodo non è stato possibile ricostruire il diagramma di efflusso sorgivo e quindi rimane indeterminato il tempo di dimezzamento delle portate di piena; il dimensionamento dell'area di salvaguardia è stato quindi effettuato considerando, per sicurezza, la situazione maggiormente cautelativa derivante da una vulnerabilità intrinseca elevata (classe A), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; tale zona ha dimensioni di 63 metri per 53 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dalla sorgente; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Allegato n. 3 – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Sorgente Frazione Villaro del Comune di Ormea – Delimitazione della zona di rispetto su base catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Ormea (CN) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30 marzo 2016.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), con nota del 22 luglio 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni in merito ai potenziali centri di rischio ed alle misure necessarie alla messa in sicurezza delle attività che interferiscono con l'area di salvaguardia proposta nonché la necessità di realizzare rapidamente il progetto di ristrutturazione dell'ormai vetusta opera di presa e di installare la recinzione perimetrale della zona di tutela assoluta.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN – Sede di Mondovì, con nota dell'1 settembre 2016 ha evidenziato che l'acqua captata dalla sorgente in esame viene erogata come tale alla popolazione servita dalla rete idrica che alimenta, essendo raccolta in una vasca di accumulo e di qui immessa in due tubazioni destinate alle utenze della *Frazione Villaro* ed in una tubazione destinata alla *Frazione Lunghi*. Nel corso degli anni i preposti uffici dell'ASL hanno controllato l'acqua distribuita alle frazioni campionandola presso due fontane pubbliche a getto continuo presenti in Frazione Villaro Chiesa; sono state eseguite le dovute analisi per il controllo della qualità dell'acqua come previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e sono stati spesso riscontrati inconvenienti di inquinamento batteriologico, inquinamenti risolti tuttavia in tempi brevi mediante interventi di manutenzione straordinaria.

In data 19 maggio 2016 l'A.C.D.A. S.p.A. ha presentato istanza per ottenere il giudizio di potabilità dell'acqua proveniente dalla sorgente in esame anche se, nella fattispecie, essendo la sorgente già utilizzata a scopo potabile alla data di entrata in vigore del D.M. 26.03.1991, il giudizio di potabilità si intende acquisito sempreché risultino conformi gli ultimi controlli analitici ed ispettivi.

A seguito di tale richiesta è stato eseguito un primo prelievo alla sorgente in data 5 luglio 2016; le analisi hanno evidenziato indici di inquinamento microbiologico per i parametri *Escherichia Coli*, *enterococchi* e *batteri coliformi* a 37 °C mentre relativamente ai parametri chimici il campione è risultato conforme ai valori previsti dal d.lgs. 31/2001.

In relazione all'esito del campionamento ed a seguito del sopralluogo effettuato sono state rilevate una serie di criticità da risolvere al più presto al fine di rendere l'acqua potabile anche microbiologicamente; in particolare è necessario:

- provvedere a realizzare alla sorgente, intorno alla vasca, un idoneo sistema di raccolta e di scolo delle acque piovane, in modo che non possano entrare nell'acqua di sorgente;
- sostituire la porta di accesso alla vasca in modo da renderne ermetica la chiusura, per evitare l'ingresso di animali ed apporre idonea cartellonistica;
- installare un rubinetto all'esterno della vasca, facilmente accessibile, per avere l'opportunità di campionare l'acqua della sorgente nel modo più sterile possibile;
- sostituzione di tutte le porzioni della rete di adduzione e di distribuzione in materiale non idoneo – tubazioni ed eventuali parti della vasca di accumulo – in maniera che lungo tutta la rete i materiali a contatto con l'acqua siano conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 6 aprile 2004;
- individuare l'area di salvaguardia della captazione, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Nella medesima nota, l'ASL, ha poi raccomandato al gestore che durante tutta la durata dei lavori venga garantita la continuità del servizio di erogazione dell'acqua potabile alla popolazione servita dalla rete idrica oggetto di intervento e che siano mantenuti i requisiti di qualità dell'acqua erogata; in attesa che vengano eseguite le opere di cui sopra, l'ASL provvederà al campionamento dell'acqua in rete presso le fontane pubbliche delle frazioni in modo da poter avere un confronto tra la qualità dell'acqua alla sorgente e all'utilizzo e, di conseguenza, potrà essere espresso un giudizio di potabilità dell'acqua erogata all'utenza.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in ambito caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non risultano essere soggetti ad attività di sfruttamento agricolo e/o connessi all'allevamento intensivo di bestiame. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, in data 29 settembre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile a servizio dell'*Acquedotto di Frazione Villaro*, captazione gestita dall'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) e ubicata nel Comune di Ormea (CN), è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di manutenzione degli edifici di presa, della rete di distribuzione e di pulizia periodica delle opere di presa;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale che attraversa l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita, con particolare riguardo agli eventuali scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio dei fabbricati presenti nella stessa area – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia.

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Ormea (CN) n. 32 del 30 marzo 2016, di approvazione della proposta di definizione in oggetto;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 22 luglio 2016 – prot. n. 63332;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN – Sede di Mondovì, in data 1 settembre 2016 – prot. n. 0087810;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “*Cuneese*”, in data 13 settembre 2016 – prot. n. 1694, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile a servizio dell'*Acquedotto di Frazione Villaro*, captazione gestita dall'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) e ubicata nel Comune di Ormea (CN), è definita come risulta nell'elaborato "*Allegato n. 3 – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Sorgente Frazione Villaro del Comune di Ormea – Delimitazione della zona di rispetto su base catastale – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.
- In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Ormea (CN) – Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (A.C.D.A. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di manutenzione degli edifici di presa, della rete di distribuzione e di pulizia periodica delle opere di presa;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale che attraversa l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area;
 - provvedere ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia, con particolare riguardo agli eventuali scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio dei fabbricati presenti nella stessa area – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere la naturalità dei pendii racchiusi dalla captazione e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
 - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque captate dalla sorgente come previsto dalle vigenti norme in materia.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Boves – A.C.D.A. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Ormea affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin